



Sentenza n. 11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Acheropita	MONDERA	Consigliere relatore
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13552 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Francesco De Rebotti - (C.F. DRBFNC72L16L117P) - nato a Terni il 16 luglio 1972 e residente a Narni (TR), Via di Berardozzo n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Ventura, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Ventura in Terni, via del Tribunale n. 16, pec ermanno.ventura@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Marco Mercuri - C.F. MRCMRC60H09F844W - nato a Narni (TR) il 9 giugno 1960 ed ivi residente, Via Tuderte n. 476, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Franceschini, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.

Franceschini in Terni, Via Barbarasa n. 23, pec marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Gianni Giombolini - C.F. GMBGNN75P13F844G - nato a Narni (TR) il 13 settembre 1975 ed ivi residente, Vicolo della Pinciana n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Ventura, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Ventura in Terni, Via del Tribunale n. 16, pec ermanno.ventura@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Marco De Arcangelis - C.F. DRCMRC62B13F844J - nato a Narni (TR) il 13 febbraio 1962 ed ivi residente, Via dei Pini n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Latini, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Latini in Terni, Corso del Popolo n. 101, pec sandra.latini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Piera Piantoni - C.F. PNTPRI48H69F844D - nata a Narni (TR) il 29 giugno 1948 ed ivi residente, Via dell'Argine n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Franceschini, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Franceschini in Terni, Via Barbarasa n. 23, pec marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituita;

- Alfonso Morelli - C.F. MRLSNS79S09F844C - nato a Narni (TR) il 9 novembre 1979 ed ivi residente, Via Toiano n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Franceschini, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.

Franceschini in Terni, Via Barbarasa n. 23, pec marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Silvia Bernardini - C.F. BRNSLV68H64B474F - nata a Camerino (MC) il 24 giugno 1968 e residente in Narni (TR), Via Flaminia Nuova n. 210, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Franceschini, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Franceschini in Terni, Via Barbarasa n. 23, pec marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituita;

- Lorenzo Lucarelli - C.F. LCRLNZ81R21F844H - nato a Narni (TR) il 21 ottobre 1981 ed ivi residente, Strada di Morellino n. 29/E, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Latini, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Latini in Terni, Corso del Popolo n. 101, pec sandra.latini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

- Silvia Tiberti - C.F. TBRSLV88L45F844V - nata a Narni (TR) il 5 luglio 1988 ed ivi residente, Via della Madonnella n. 5/A, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Latini, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Latini in Terni, Corso del Popolo n. 101, pec sandra.latini@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituita;

- Lorella Sepi - C.F. SPELLL67A59F844S - nata a Narni (TR) il 19 gennaio 1967 ed ivi residente in Via Gattamelata n. 73, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Befani, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv. Befani in Terni, Via B. Faustini n. 8, pec anna.befani@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituita, e

- Pietro Flori - C.F. FLRPTR65T07F844K - nato a Narni (TR) il 7 dicembre 1965 ed ivi residente in Vicolo del Moro n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Liberati, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Liberati in Terni, Via B. Faustini n. 8, pec alessandro.liberati@ordineavvocatiterni.it, regolarmente costituito;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 17 maggio 2023, con l'assistenza del segretario Romina Pellegrini, il consigliere relatore Acheropita Mondera, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante e gli avvocati Alessandro Liberati, Marco Franceschini, Anna Befani, Ermanno Ventura, Sandra Latini, per i convenuti,

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione iscritto al n. 13552 del registro di segreteria, depositato in data 2 novembre 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco (Francesco De Rebotti), otto assessori (Marco Mercuri, Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis, Piera Piantoni, Alfonso Morelli, Silvia

Bernardini, Lorenzo Lucarelli, Silvia Tiberti) e due dirigenti (Lorella Sepi - Dirigente dell'Area Dipartimentale AA.GG. Servizi al Cittadino e Pietro Flori – Dirigente dell'Area Dipartimentale Lavori Pubblici) del Comune di Narni, ritenuti responsabili del danno erariale cagionato al comune per aver affidato direttamente a privati, in violazione delle regole della concorrenza, alcuni servizi comunali.

1.1 I fatti sinteticamente riassunti.

Da un esposto anonimo del 30 ottobre 2017, la Procura è venuta a conoscenza di un presunto danno erariale subito dal Comune di Narni a seguito di affidamenti diretti e/o reiterate proroghe nella gestione di vari servizi comunali, assegnati per anni a due cooperative sociali, GEA ed ALIS. Precisamente, i servizi in questione sono i seguenti: servizi cimiteriali, servizi di pulizia degli uffici comunali, servizio di centralino, portineria, uscierato e controllo accessi, servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint*, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici.

Si descrivono più in dettaglio le varie situazioni.

Relativamente ai servizi cimiteriali, nel 2012 la Giunta Comunale di Narni aveva affidato il servizio direttamente alla cooperativa GEA. Tale affidamento, attraverso reiterate proroghe, è continuato sino al 2018. Nel frattempo, il 26 luglio 2017 la Giunta aveva approvato un atto di indirizzo per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento

del servizio cimiteriale della durata di cinque anni, attraverso la Centrale di committenza (Provincia di Terni). Con determina dirigenziale del 30 agosto 2018, il servizio è stato aggiudicato alla stessa cooperativa GEA ed alla società cooperativa Sopra il Muro, con un ribasso del 17,01% rispetto all'importo a base della gara.

Per quanto attiene alla pulizia degli uffici comunali, nel 2013 la Giunta Comunale di Narni aveva affidato il servizio direttamente ad un'ATI, composta dalla cooperativa GEA e dalla cooperativa ALIS. Tale affidamento, attraverso plurime proroghe, è continuato sino al 2018. Nel frattempo, nel 2017 la Giunta aveva indetto una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia della durata di tre anni. Con determina dirigenziale del 6 novembre 2020, il servizio è stato aggiudicato alla società Sena Pulizie di Ancona, attraverso la Centrale di Committenza, con un ribasso del 24,20%.

In merito alla gestione del servizio di centralino, portineria, uscierato e controllo accessi, nel 1998 il Comune di Narni aveva assegnato tale servizio direttamente alla cooperativa sociale GEA. Detto affidamento, attraverso numerose proroghe, è proseguito sino al 2012. Nel periodo 2013-2015 l'ente aveva continuato ad affidare direttamente il servizio alla cooperativa GEA, utilizzando lo strumento della convenzione previsto dall'art. 5 della legge n. 381 del 1991, disciplinante l'impiego di persone svantaggiate. Nel periodo 2016-2017 è perdurato

l'affidamento diretto a GEA, a seguito di convenzione. Negli anni 2017-2019 il servizio è sempre stato affidato in convenzione a GEA, in base alla legge citata. Nel 2019, previa gara esperita sul mercato elettronico, il servizio è stato ancora assegnato a GEA, con un ribasso del 39,22%. Nel 2020, a seguito di una nuova gara sul mercato elettronico, si è proceduto ad un provvisorio affidamento alla cooperativa ALIS. Dal 2021, attraverso una trattativa privata eseguita sul mercato elettronico, il servizio è stato affidato alla cooperativa Cristoforo di Pontassieve.

In merito al servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint* e parcheggi dal 2012, in base all'art. 5 della citata legge n. 381 del 1991, lo stesso è stato assegnato alla cooperativa GEA, con la stipula di una convenzione, prorogata dal 2013 al 2015. Nel 2015, a seguito di un'indagine di mercato, il servizio è stato assegnato ad un'A.T.I. formata dalle cooperative GEA ed ALIS. Nel 2016 il Comune ha effettuato una procedura comparativa finalizzata ad acquisire la migliore offerta ed ha assegnato il servizio all'ATI costituita da GEA ed ALIS. Nel 2017, a seguito di procedura selettiva, è stata disposta l'assegnazione del servizio all'ATI GEA-ALIS. Nel 2018, previo svolgimento di una gara su MEPA, il servizio è stato affidato a GEA, con un ribasso del 28,63% sulla base d'asta. Nel 2019, con svolgimento di una gara sul mercato elettronico, il servizio è stato affidato alla cooperativa GEA, con un ribasso del 31,34% sulla base d'asta. Nel 2020, attraverso l'espletamento di una gara con il

criterio dell'offerta più vantaggiosa, il servizio è stato assegnato alla cooperativa GEA dal 2020 al 2022.

Secondo la Procura, a seguito dei fatti descritti, è stato leso il principio di concorrenza e da ciò è derivato un danno erariale per il Comune di Narni, quantificato in € 211.303,19, calcolato attraverso la differenza tra quanto versato dall'ente per i singoli servizi e quanto lo stesso comune ha pagato per i medesimi servizi dopo l'espletamento della gara, tenuto conto del ribasso fornito dalla ditta aggiudicataria. Applicando tale criterio, secondo la prospettazione attorea, relativamente alle annualità non prescritte (2017 – 2019), è emerso il seguente danno: servizi cimiteriali - dal 31 dicembre 2017 al 24 gennaio 2019, importo pagato € 298.249,36, ribasso del 17,01%, mancato risparmio pari ad € 50.732,21; pulizie uffici comunali - dal 23 febbraio 2018 al 18 marzo 2019, importo pagato € 154.875,90, ribasso del 24,20%, mancato risparmio pari ad € 37.479,96; servizio di centralino, portineria, uscierato e controllo accessi - dal 10 maggio 2018 al 16 settembre 2019, importo pagato € 240.816,84, ribasso del 39,22%, mancato risparmio pari ad € 103.132,80; servizio di punto di accoglienza e *infopoint* - dal 10 maggio 2018 al 9 novembre 2018, importo pagato € 69.710,89, ribasso del 28,63%, mancato risparmio pari ad € 19.958,22.

2. In considerazione dei fatti descritti, la Procura ha ravvisato la responsabilità del danno in capo ai soggetti sopra

indicati (Francesco De Rebotti, Marco Mercuri, Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis, Piera Piantoni, Alfonso Morelli, Silvia Bernardini, Lorenzo Lucarelli, Silvia Tiberti, Lorella Sepi e Pietro Flori) ed ha notificato agli stessi un invito a dedurre. Gli invitati Sepi e Flori hanno controdedotto, escludendo la propria responsabilità al riguardo, mentre gli altri interessati non hanno inteso fornire deduzioni scritte né hanno chiesto di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente.

3. L'organo del Pubblico ministero, non ritenute accoglibili le argomentazioni sostenute dai soggetti destinatari dell'invito a dedurre, a novembre 2022 ha emesso l'atto di citazione in giudizio, ripartendo il danno tra i convenuti sulla base di due prospettazioni:

€ 50.732,21 (servizi cimiteriali) a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà, a De Rebotti, Mercuri, Giombolini, De Arcangelis, Piantoni, Morelli e Flori;

€ 37.479,96 (pulizia uffici) a titolo di dolo, in via esclusiva e per l'intero, a Sepi;

€ 103.132,80 (servizio di centralino, portineria, uscierato e controllo accessi), a titolo di dolo, in via solidale, a De Rebotti, Mercuri, Morelli, Bernardini, Lucarelli, Tiberti e Flori;

€ 19.958,22 (servizio di punto di accoglienza turistica, *infopoint*, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici), a titolo doloso, in via esclusiva e per l'intero, a Flori;

ovvero, in subordine:

€ 50.732,21 (servizi cimiteriali), a titolo di corresponsabilità parziaria *pro quota* gravemente colposa, in misura del 50% (€ 25.366,10) a Flori ed il restante 50% in parti uguali a De Rebotti, Mercuri, Giombolini, De Arcangelis, Piantoni e Morelli (€ 4.227,68 ciascuno);

€ 37.479,96 (servizio di pulizia), a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, a Sepi;

€ 103.132,80 (centralino e portierato), a titolo di corresponsabilità parziaria *pro quota* gravemente colposa, di cui il 50% (€ 51.566,40) a Flori ed il restante 50% in parti uguali a De Rebotti, Mercuri, Morelli, Bernardini, Lucarelli, Tiberti (€ 8.594,40 ciascuno);

€ 19.958,22 (servizio di punto di accoglienza turistica, *infopoint*, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici), a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, a Flori.

Nell'atto introduttivo, la Procura ha dettagliatamente indicato, per ogni servizio, gli atti collegiali degli amministratori e le determine dei dirigenti, a seguito dei quali è derivato il danno in esame, distinguendo la posizione dei convenuti in relazione ai quattro affidamenti censurati, come di seguito riportato.

Con riferimento all'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, gli atti amministrativi contestati ai soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Francesco De Rebotti, in qualità di sindaco, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 205 del 2016, n. 275 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 108 del 2017, n. 209 del 2017;

- Marco Mercuri, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 169 del 2016, n. 275 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 209 del 2017;

- Gianni Giombolini, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n. 125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 169 del 2016, n. 275 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 108 del 2017, n. 209 del 2017;

- Marco De Arcangelis, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n.125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 169 del 2016, n. 205 del 2016, n. 275 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 108 del 2017, n. 209 del 2017;

- Piera Piantoni, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n. 125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 169 del 2016, n. 205 del 2016, n. 275 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 209 del 2017;

- Alfonso Morelli, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n. 125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 205 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 108 del 2017;

- Pietro Flori, in qualità di dirigente dell'Area dipartimentale lavori pubblici, ha predisposto, approvato ed espresso parere di regolarità tecnica sulle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni: n. 263 del 2012, n. 8 del 2014, n. 284 del 2014, n. 125 del 2015, n. 279 del 2015, n. 40 del 2016, n. 96 del 2016, n. 205 del 2016, n. 323 del 2016, n. 39 del 2017, n. 108 del 2017; ha adottato le seguenti determine dirigenziali: n. 345 del 2017, n. 373 del 2017, n. 62 del 2018, n. 159 del 2018.

Con riferimento all'appalto per la pulizia degli uffici comunali, gli atti amministrativi, contestati esclusivamente a Lorella Sepi, in qualità di dirigente dell'Area dipartimentale segreteria AA.GG., sono le seguenti determine dirigenziali: n.

304 del 2013, n. 122 del 2014, n. 283 del 2014, n. 104 del 2015, n. 262 del 2015, n. 63 del 2016, n. 145 del 2016, n. 218 del 2016, n. 228 del 2016, n. 181 del 2017, n. 282 del 2017 (la stessa inoltre, ha predisposto, approvato ed espresso parere di regolarità tecnica sulla delibera della Giunta municipale del Comune di Narni n. 267 del 2013).

Con riferimento all'appalto per la gestione del servizio del centralino portineria, uscierato e controllo accessi, gli atti amministrativi contestati ed i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Francesco De Rebotti, in qualità di sindaco, ha espresso voto favorevole alle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;
- Marco Mercuri, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle seguenti delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;
- Alfonso Morelli, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;
- Silvia Bernardini, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;
- Lorenzo Lucarelli, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;

- Silvia Tiberti, in qualità di assessore, ha espresso voto favorevole alle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018;

- Pietro Flori che, in qualità di dirigente dell'Area dipartimentale lavori pubblici, ha predisposto, approvato ed espresso parere di regolarità tecnica sulle delibere della Giunta municipale del Comune di Narni n. 314 del 2017 e 124 del 2018; inoltre, ha adottato le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 298 del 2017, n. 419 del 2017, n. 157 del 2019.

Con riferimento all'appalto per il servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint*, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici, gli atti amministrativi contestati esclusivamente a Pietro Flori, in qualità di dirigente dell'Area dipartimentale lavori pubblici, sono le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 302 del 2017, n. 14 del 2018, n. 40 del 2018, n. 64 del 2018.

4. I convenuti si sono regolarmente costituiti.

4.1 Il sindaco Francesco De Rebotti, con memoria depositata il 20 aprile 2023, ha sostenuto quanto segue: l'azione è prescritta perché la citazione è stata notificata a novembre 2022; il Sindaco e la Giunta si sono limitati ad approvare le delibere di conferimento diretto e/o di proroga, ma il Comune è dotato di una struttura deputata alla gestione tecnico-amministrativa dell'ente, costituita da dirigenti, Segretario generale ed Avvocatura comunale, che non hanno mai sollevato

alcuna perplessità in merito all'effettuazione delle proroghe tecniche; al caso di specie, si applica il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestorie; il metodo adottato dalla Procura per calcolare il danno alla concorrenza non è corretto, perché ha comparato i fatti di Narni con situazioni similari relative ad altri comuni, diversi per entità e numero di abitanti; circa la dimostrazione dell'elemento psicologico, in base all'art. 21 della legge n. 120 del 2020, la Procura deve fornire la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso che, nel caso di specie, non è stata provata.

4.2 L'assessore Gianni Giombolini, nella memoria depositata il 20 aprile 2023, oltre a contestare il metodo utilizzato dalla Procura nel quantificare il danno derivante al Comune dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha eccepito la prescrizione dell'azione nei suoi confronti in quanto lo stesso è cessato dall'incarico di assessore a giugno 2017 e l'ultima sua presenza in Giunta risale al 27 aprile 2017, con l'adozione della delibera n. 108 del 27/4/2017.

4.3 Le argomentazioni difensive, esposte dall'assessore Marco Mercuri, nelle memorie depositate il 27 aprile 2023, sono così riassumibili: l'azione è prescritta; manca la prova che, se fosse stata fatta una gara, i servizi sarebbero stati resi per un prezzo inferiore e, comunque, non è corretto paragonare situazioni verificatisi in tempi diversi, con una congiuntura economica diversa.

4.4 Gli assessori Piera Piantoni (memoria depositata il 27 aprile 2023), Alfonso Morelli (memoria depositata il 27 aprile 2023) e Silvia Bernardini (memorie depositata il 27 aprile 2023) hanno esposto tesi difensive analoghe a quelle presentate dall'assessore Marco Mercuri.

4.5 L'assessore Marco De Arcangelis, con memoria depositata il 26 aprile 2023, ha eccepito la prescrizione dell'azione e rilevato che alla data di adozione della delibera n. 209 del 2017, lo stesso non rivestiva più il ruolo di assessore. Inoltre, il convenuto ha rilevato che le delibere adottate dall'organo politico erano tutte corredate dei pareri tecnici e contabili, che ne garantivano la correttezza e legittimità, con conseguente applicazione, al caso di specie, della esimente politica. Comunque, il danno alla concorrenza non è *in re ipsa*, ma richiede una dimostrazione concreta, che tenga conto della diversa situazione del mercato, dei diversi periodi di acquisto, delle variazioni tecnologiche, ecc.. In ogni caso l'importo contestato dalla Procura è eccessivo ed è necessario procedere ad un ricalcolo.

4.6 Anche l'assessore Lorenzo Lucarelli, con memoria depositata il 26 aprile 2023, ha eccepito la prescrizione dell'azione, oltre a rilevare che era assente alla seduta in cui è stata adottata la deliberazione n. 314 del 29 dicembre 2017 e che il suo apporto al verificarsi dei fatti di cui si discute è limitato al parere favorevole espresso all'adozione della delibera

n. 124 del 25 giugno 2018. Relativamente all'affidamento disposto con la citata delibera n. 124 del 2018, il convenuto ha evidenziato la natura di cooperativa sociale della GEA, con utilizzo prevalente di lavoratori con le caratteristiche di cui alla legge n. 381 del 1991. Inoltre, la stazione appaltante, fissando il costo del servizio, ha preventivamente verificato che la retribuzione corrisposta ai lavoratori della cooperativa rispettasse il minimo sindacale previsto dal contratto collettivo. Quindi, anche se fosse stata espletata una gara, secondo l'assessore Lucarelli, il prezzo dell'appalto non sarebbe mai potuto essere inferiore.

4.7 L'assessore Silvia Tiberti, con memoria depositata il 26 aprile 2023, ha rilevato la mancanza di tutti gli elementi dell'azione, in particolare, dell'elemento psicologico della grave colpevolezza, in quanto la stessa si è limitata ad esprimere parere favorevole all'adozione delle delibere n. 314 del 29 dicembre 2017 e n. 124 del 25 giugno 2018.

4.8 La dirigente Lorella Sepi, con memoria depositata il 26 aprile 2023, ha ribadito la regolarità del proprio operato; la corretta applicazione della legge n. 381 del 1991; la esauriente motivazione delle delibere che hanno affidato i servizi alla cooperativa di tipo B. Inoltre, la convenuta ha sostenuto che, per gli anni 2016-2018, aveva disposto la prima proroga tecnica, in attesa dell'espletamento della procedura negoziata da parte della Centrale unica di committenza di Terni (il servizio era stato

poi affidato con determina del 24 febbraio 2017), garantendo in tal modo la pulizia degli uffici, senza interruzione. Anche la dirigente Sepi ha eccepito la prescrizione dell'azione, precisando che l'unica sua condotta non prescritta attiene alla determina dirigenziale n. 282 del 20 dicembre 2017, con cui era stata disposta la proroga tecnica dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 all'ATI costituita da ALIS e GEA. Inoltre, la convenuta ha ribadito la legittimità delle determine dirigenziali n. 181 e n. 282 del 2017, in quanto le proroghe con esse disposte avevano carattere temporaneo, tese ad evitare l'interruzione del servizio in attesa del completamento della nuova gara. L'affidamento originario era avvenuto sia ai sensi dell'art. 5 della legge 381 del 1991, sia ai sensi della normativa regionale umbra (legge regionale n. 26 del 2009) che, all'art. 233, prevede l'affidamento dei servizi comunali a cooperative di tipo B, in misura del 5% con erogazione di fondi a favore del Comune di Narni nel caso di osservanza di detti parametri; il SAL, Servizio Accompagnamento al Lavoro del Comune di Narni, ha seguito i progetti presentati dalla cooperativa; infine, Lorella Sepi ha osservato che il criterio adottato dalla Procura per determinare il danno alla concorrenza, ossia il massimo ribasso, non è corretto, perché l'offerta più vantaggiosa è costituita dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

4.9 Il dirigente Pietro Flori, con memoria depositata il 26 aprile 2023, ha contestato le tesi attoree, sostenendo la

regolarità del proprio operato, in quanto per l'affidamento aveva applicato la legge n. 381 del 1991 ed aveva adottato solo proroghe tecniche urgenti e necessarie a garantire il servizio nelle more delle gare predisposte dalla Centrale unica di committenza. Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione relativamente a tutti gli atti anteriori al 6 settembre 2017, ritenendo non rilevante la data del mandato di pagamento, bensì quella in cui la condotta è stata posta in essere. Per i servizi cimiteriali aveva disposto quattro proroghe, per un totale di sette mesi, motivando la scelta con l'imminente gara europea avviata dalla Centrale unica di committenza; per i servizi di centralino, aveva eseguito la scelta dell'ente di utilizzare cooperative di tipo B e, comunque, aveva svolto ricerche di mercato o esperito gare sul mercato elettronico con procedure negoziate; anche per il servizio di accoglienza turistica aveva applicato la legge n. 381 del 1991 e aveva fatto ricerche sulla piattaforma MEPA; il Comune ha sempre controllato i progetti delle cooperative ed i piani di reinserimento. Infine, anche il convenuto Flori ha espresso argomentazioni simili a quelle della dirigente Sepi circa l'errata individuazione del danno, la mancanza dell'elemento psicologico e del nesso causale.

5. All'udienza del 17 maggio 2023, le parti hanno insistito per le conclusioni già rassegnate in atti come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. *In primis* si ritiene di esaminare l'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti.

Secondo giurisprudenza consolidata, per l'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione, in caso di danno indiretto, si deve distinguere il momento in cui si verifica l'evento dannoso da quello in cui si è svolta la condotta che l'ha determinato, in quanto i due momenti possono non essere coincidenti. Il danno erariale viene ad esistenza solo nel momento in cui si verifica una effettiva (e non solo potenziale) *deminutio* patrimoniale per l'amministrazione. Nel caso di danno indiretto, come quello contestato nel caso di specie, il nocumento si concretizza non all'atto di adozione della delibera e/o della determinazione dirigenziale che ha disposto la proroga, bensì con il pagamento delle somme di denaro corrisposte ai soggetti direttamente incaricati. Prima di tale momento non vi è un danno in atto, ma solo un danno potenziale, che potrebbe non divenire mai effettivo; sicché, senza esborso, risulta mancante il necessario requisito della concretezza ed attualità del danno, presupposto necessario dell'azione di responsabilità amministrativa. Nella vicenda in argomento, il Comune di Narni ha provveduto ai pagamenti relativi ai servizi prorogati a partire dall'anno 2013 sino all'anno 2020, ma la Procura regionale, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha contestato agli

interessati solo le somme corrisposte agli incaricati a decorrere da dicembre 2017. Ad agosto 2022, la Procura regionale ha notificato agli interessati un invito a fornire deduzioni *ex art. 67 c.g.c.*, atto cui la legge riconosce esplicitamente effetto interruttivo (art. 66 c.g.c.: *Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora, ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta*). L'esercizio dell'azione, quindi, deve ritenersi tempestivo perché disposto entro il quinquennio di legge.

2. Accertata la tempestività dell'azione, occorre verificare la presenza delle condizioni dell'azione erariale.

2.1 Considerato che non è in contestazione l'esistenza di un rapporto di servizio tra i convenuti e la pubblica amministrazione, è necessario rilevare la sussistenza di un danno ed accertare se lo stesso sia conseguente o meno ad una condotta illecita. *In primis*, conviene precisare che principio indiscusso dell'attività contrattuale della Pubblica amministrazione è dato dall'applicazione del criterio della concorrenza, con divieto di affidamenti diretti e di reiterate proroghe, che costituiscono circostanze eccezionali. Gli stessi convenuti non negano tale elementare ed indiscusso principio di diritto; infatti, tutte le memorie sono tese a dimostrare che, nel caso di specie, vengono in rilievo condizioni particolari ed eccezionali che legittimano la mancata applicazione dei normali

criteri concorrenziali nella scelta dei soggetti cui affidare l'espletamento di vari servizi comunali. Tali condizioni, secondo gli interessati, consistono nella natura di cooperativa sociale del soggetto incaricato, in applicazione dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplinante le cooperative sociali, nonché nella necessità di garantire la prosecuzione dei servizi nelle more dell'espletamento della gara da parte della Centrale unica di committenza, al fine di fronteggiare una situazione eccezionale e temporanea.

L'art. 5 della citata legge n. 381 del 1991 così dispone: *Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.*

Innanzitutto, per quanto attiene all'affidamento diretto, consentito dalla legge n. 381 del 1991, va precisato che trattasi di un regime derogatorio e straordinario, che necessita di una precisa e dimostrata motivazione, con l'indicazione delle finalità sociali che il comune pone a base di tale scelta, eccezionalmente contrastante con le norme sulla concorrenza.

La necessità di una tale stringente motivazione non pare adeguatamente assicurata nelle delibere e nelle determine sopra

richiamate, le quali si limitano a richiamare genericamente progetti di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, senza dare concreta dimostrazione del predetto inserimento, atto a consentire ai soggetti interessati di potersi collocare autonomamente nel mercato del lavoro.

La Procura regionale nell'atto introduttivo ha evidenziato che, dalla documentazione acquisita dalla Polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività investigativa delegata, non risultano valutazioni specifiche e dettagliate dei programmi di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, mentre tali programmi avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico (circostanza che, di fatto, non si è mai concretizzata, dal momento che il servizio si è svolto sistematicamente in regime di proroga e senza procedura ad evidenza pubblica).

Sul punto, i convenuti non hanno fornito la prova contraria e, quindi, risulta indimostrato l'effettivo reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, con conseguente fondatezza della tesi sostenuta dalla Procura regionale.

In tema di affidamento a cooperative sociali sulla base della legge n. 381 del 1991, va tenuto presente che, secondo il giudice amministrativo: *l'operatore economico deve descrivere una sintesi di un programma di attività di reinserimento*

lavorativo e sociale che si impegna ad attuare, in caso di aggiudicazione, in favore delle persone svantaggiate impiegate nel servizio. Precisamente il progetto d'inserimento lavorativo in relazione a ciascuna possibile situazione di svantaggio dovrà tenere conto: delle attività formative, dell'addestramento alle mansioni e dell'acquisizione delle relative abilità, del potenziamento delle capacità relazionali, delle modalità e della periodicità di svolgimento delle attività proposte. Maggiori punteggi saranno attribuiti ai programmi che meglio garantiranno la stazione appaltante al perseguimento degli obiettivi di reinserimento lavorativo e sociale, dalla maggiore chiarezza espositiva e dal maggior dettaglio delle attività che si intende implementare (cfr. TAR Campania, Sez. II, 17 giugno 2021 n. 1480).

La corretta applicazione della normativa eccezionale sopra richiamata (legge n. 381 del 1991) non consiste, quindi, semplicemente nell'affidamento diretto di servizi comunali ad una singola cooperativa sociale in modo automatico e reiterato, ma richiede la preventiva valutazione del progetto di inserimento lavorativo prodotto dai soggetti interessati all'affidamento.

Le predette condizioni non sussistono nel caso in questione.

La Procura regionale ha evidenziato che sia l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (documento di consultazione

dell'11 agosto 2012), che l'Autorità nazionale anti corruzione (atto n. 32 del 20 gennaio 2016), hanno osservato come la scelta dell'ente pubblico di avvalersi dello strumento negoziale, previsto dall'art. 5 della legge n. 381 del 1991, debba trovare adeguata motivazione nella determina a contrarre, oltre a dover indicare nella convenzione gli scopi che l'ente si propone di perseguire, attraverso la deroga nella scelta del fornitore di beni o servizi, anche al fine di consentire successivi controlli per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'art. 1, comma 610, della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria 2015) ha reso obbligatorio lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza.

Infine, va evidenziato che, anche con riferimento agli anni antecedenti, l'adozione della legge finanziaria 2015, con il richiamato documento di consultazione dell'11 agosto 2012, l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici aveva fornito alle pubbliche amministrazioni la seguente raccomandazione: *in presenza di una pluralità di cooperative sul medesimo territorio o comunque interessate all'affidamento e, dunque, in presenza di una pluralità di domande di convenzionamento, le amministrazioni in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità efficace e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale)*

promuovano una procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti che hanno presentato le domande di convenzionamento, che tenga in adeguata considerazione sia gli obiettivi di inserimento locale sia lo svolgimento dei servizi o delle forniture di cui l'amministrazione necessita. Detta procedura dovrebbe ricalcare l'iter del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del Codice dei contratti.

L'esclusione dell'affidamento diretto e reiterato allo stesso soggetto, seppur avente natura di cooperativa sociale, tra l'altro, si rileva anche nelle linee guida n. 4/2016, adottate dall'A.N.A.C. per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, nelle quali si prescrive alle stazioni appaltanti di definire la durata delle convenzioni, onde garantire anche ad altri operatori del settore di presentare domanda di convenzionamento per lo svolgimento di servizi pubblici, evitando un affidamento diretto ed esclusivo con la stessa cooperativa.

Oltre ad una applicazione non corretta della normativa in materia di cooperative sociali, contestata dalla Procura e risultata fondata, come si evince da quanto sopra illustrato, l'antigiuridicità delle condotte censurate dal Pubblico ministero agli amministratori ed ai dirigenti convenuti in giudizio, relativamente alla problematica attinente gli affidamenti dei servizi comunali in trattazione, attiene, altresì, ad un ulteriore

profilo negativo, consistito in un eccessivo ed illegittimo uso dell'istituto della proroga tecnica.

Al riguardo, la tesi della Procura regionale trova riscontro negli atti di causa.

La proroga dei contratti pubblici rappresenta, com'è noto, un evento temporaneo ed eccezionale, tenuto conto che la regola generale impone l'espletamento di una nuova gara. Nella vicenda in oggetto non sono presenti né il requisito della temporaneità (considerato che tali proroghe sono numerose e si sono protratte per anni), né quello della eccezionalità (ritenuto che trattasi di rapporti di durata di cui è nota sia la scadenza, che la necessità di proseguire il servizio e che, pertanto, l'amministrazione aveva il dovere di attivarsi per individuare tempestivamente il nuovo contraente nel rispetto del fondamentale principio della concorrenza).

In presenza di varie proroghe di contratti pubblici, la giurisprudenza contabile ha ravvisato la responsabilità erariale dei funzionari, che dispongono proroghe illegittime dei contratti in corso, atteso che è *ormai pacificamente acquisito che il ricorso all'istituto della proroga, nell'arco di diversi anni [è] contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, previste dal codice dei contratti, [in quanto] l'istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità (ex multis, Sez. Lazio, n. 356 del 12 luglio 2019)*. In linea con detto orientamento pacifico e consolidato, questa

Sezione, con la sentenza n. 99 del 2022, nell'affrontare una analoga questione relativa alla reiterazione di proroghe di contratti di servizio da parte di un'azienda sanitaria umbra, ha riconosciuto la responsabilità erariale di amministratori e funzionari conseguente alla violazione delle norme sulla concorrenza nei contratti pubblici.

2.2 Non necessita di particolare dimostrazione la circostanza che il pagamento delle somme corrisposte ai soggetti direttamente incaricati sia conseguenza della condotta di coloro che hanno deliberato o disposto l'affidamento diretto del servizio.

2.3 Va, infine, accertato se, nel comportamento dei convenuti, possa ravvisarsi o meno l'elemento psicologico del dolo o della grave colpevolezza.

È dato inconfutabile che il principio della concorrenza, della trasparenza e della *par condicio*, sia immanente nella materia della contrattazione pubblica e trovi il suo fondamento non solo nella legislazione nazionale bensì, e soprattutto, in quella eurocomunitaria. La palmare evidenza di tale principio di diritto lo rende noto a *quisque de populo*, sicché a maggior ragione lo stesso è conosciuto (o dovrebbe essere conosciuto) non solo dai dirigenti di un ente locale, ma anche dagli amministratori di un comune, tenuti a salvaguardare gli interessi dell'ente amministrato ed evitare che con il loro voto favorevole vengano adottate deliberazioni che dispongano spese

irregolari e dannose per effetto di un illegittimo affidamento dei servizi comunali.

Nel caso in esame, la circostanza che la violazione delle normali norme sulla concorrenza riguardi numerosi ed importanti servizi dell'ente (servizi cimiteriali per undici cimiteri; pulizia degli uffici comunali; gestione del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi; servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint* turistico, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici); il protrarsi della situazione per vari anni (2012 -2019); la consistente entità degli appalti, che apparivano modesti solo perché illegittimamente frazionati; il numero elevato delle proroghe (diciannove solo per i servizi cimiteriali), rappresentano elementi decisivi che inducono a ritenere grave la condotta dei soggetti che hanno posto in essere i fatti in questione e determinato i conseguenti sviluppi dannosi per l'ente.

L'argomentazione difensiva, preordinata a giustificare il reiterato ricorso alle proroghe in attesa dello svolgimento della gara esperita dalla Centrale unica di committenza, non appare accoglibile, in quanto, come ha fondatamente ricordato la Procura regionale nell'atto introduttivo del giudizio, l'ordinamento avrebbe consentito ai convenuti l'esperimento di una procedura comparativa semplificata. Infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 20518 del 2016, ha precisato che, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in

programma un'iniziativa che è in fase di avvio e non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un 'contratto ponte', ai sensi dell'art. 57, secondo comma, lett. c), del codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore; o alla stipula di un 'contratto ponte', nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 57, quinto comma lett. b), del codice degli appalti, oppure alla proroga del contratto, ma nel solo caso vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati.

Le circostanze sopra esposte inducono a ritenere censurabile, negligente e gravemente colpevole la condotta dei convenuti.

Per quanto attiene ai due dirigenti coinvolti, la loro condotta rileva sotto i seguenti profili:

- quanto a Pietro Flori: 1) concorso a titolo di colpa grave con gli amministratori nella gestione dei servizi cimiteriali e del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi, per aver fornito il favorevole parere di regolarità tecnica alle delibere di Giunta che hanno disposto l'affidamento diretto dei predetti servizi alla cooperativa sociale; 2) responsabilità colposa in via esclusiva nella gestione del servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint* turistico, gestione e telegestione dei

parcheggi pubblici, per aver adottato le determinate con cui ha affidato direttamente o prorogato il servizio;

- quanto a Lorella Sepi: responsabilità colposa in via esclusiva nella gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali per aver adottato le determinate con cui ha affidato direttamente o prorogato il servizio.

La grave colpevolezza degli amministratori deriva dall'aver espresso parere favorevole ai conferimenti diretti ed irregolari dei servizi ed alle numerose ed illegittime proroghe.

2.4 Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata dimostrazione da parte della Procura regionale circa l'intenzionalità nella condotta dei convenuti, ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con legge 11 settembre 2020, n. 120, va osservato quanto segue.

La norma dispone che: *All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023 (termine differito dall'art. 51, primo comma, lett. h), legge n. 108 del 2021), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto*

agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

La previsione si applica ai fatti avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore e non per quelli accaduti anteriormente, come nel caso della vicenda di cui si discute.

Il principio della non retroattività della disposizione sopra indicata è stato affermato, in modo uniforme e consolidato, dalla giurisprudenza contabile: *La natura sostanziale della disposizione di cui all'art.21 del d.l. n. 76/2020, peraltro, è stata ribadita da numerose sentenze di questa Corte (ex pluribus, Sez. I app. n. 234/2020 e n. 255/2020) che confermano la inapplicabilità della disposizione a fattispecie dannose verificatesi antecedentemente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (cfr. Sez. I, n. 13 del 2024).*

2.5 Relativamente alla presenza nel caso di specie del dolo o della colpa grave nella condotta dei convenuti ed alla ripartizione del danno tra gli stessi, non può essere ravvisato l'elemento soggettivo del dolo in capo a nessuno dei soggetti coinvolti, ma il nocumento di cui si discute appare conseguente a plurime condotte colpose, connotate da gravità, che hanno contribuito al verificarsi del danno, seppur in misura diversa, tenuto conto del ruolo rivestito da ciascuno e dell'incidenza causale delle singole posizioni.

Come correttamente prospettato dalla Procura regionale, la responsabilità preminente e, quindi, il maggior danno, grava sui dirigenti (Pietro Flori e Lorella Sepi), mentre di minore rilievo (ma pur sempre gravemente colposa) appare la responsabilità degli amministratori (Francesco De Rebotti, Marco Mercuri, Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis, Piera Piantoni, Alfonso Morelli, Silvia Bernardini, Lorenzo Lucarelli, Silvia Tiberti).

In considerazione degli atti e dei fatti sopra richiamati, il collegio considera di dover condividere la ripartizione del danno siccome prospettata nell'atto di citazione dalla Procura regionale in via subordinata.

3. In merito alla determinazione e quantificazione del danno va osservato quanto segue.

Il criterio adottato dalla Procura regionale appare logico e condivisibile, oltre ad essere concreto, perché deriva dalla comparazione tra le condizioni economiche praticate dall'amministrazione comunale in base alle proroghe e quelle offerte dall'affidatario, attraverso una procedura corretta e concorrenziale. Tanto premesso, pur essendo certo l'an del danno subito dal Comune di Narni, relativamente al *quantum* occorre però rilevare che il confronto viene operato su annualità diverse, rispetto alle quali le condizioni del mercato possono aver subito variazioni e, quindi, in accoglimento della richiesta dei convenuti di applicazione del potere riduttivo, il collegio considera di dover determinare il danno cagionato – in riduzione

rispetto al danno contestato in citazione (€ 211.303,19) - nella misura del cinquanta per cento, pari ad € 105.651,59.

Per quanto attiene alla posizione degli assessori Gianni Giombolini, Marco De Arcangelis e Lorenzo Lucarelli, dagli atti di causa, emerge la fondatezza di quanto dagli stessi dedotto: vale a dire l'assenza del primo e del secondo alla seduta della Giunta del 13 settembre 2017, in cui è stata adottata la delibera n. 209/2017 e del terzo alla seduta della Giunta del 29 dicembre 2017, in cui è stata adottata la deliberazione n. 314/2017.

L'accertamento di tale situazione comporta che l'incidenza causale della loro condotta (votazione favorevole alla proroga dell'affidamento diretto del servizio comunale), limitatamente ai pagamenti non prescritti, è limitata, rispettivamente, alle deliberazioni n. 39 e n. 108 del 2017 per Giombolini, n. 124 del 2018 per Lucarelli e n. 39 e n. 108 del 2017 per De Arcangelis.

Pertanto, il danno va ripartito tra i convenuti sulla base dei seguenti importi, suddivisi con riferimento ai relativi servizi comunali:

€ 25.366,10 (servizi cimiteriali), a titolo di corresponsabilità parziaria *pro quota* gravemente colposa, in misura del cinquanta per cento (€ 12.683,05) a Flori ed il restante cinquanta per cento a De Rebotti, Mercuri, Piantoni e Morelli in misura di € 2.170,76 ciascuno ed a Giombolini e De Arcangelis in misura di € 2.000,00 ciascuno;

€ 18.739,98 (servizio di pulizia), a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, a Pietro Sepi;

€ 51.566,40 (centralino e portierato), a titolo di corresponsabilità parziaria *pro quota* gravemente colposa, di cui il cinquanta per cento (€ 25.783,20) a Pietro Flori ed il restante cinquanta per cento a De Rebotti, Mercuri, Morelli, Bernardini, Tiberti in misura di € 4.724,64 ciascuno ed a Lucarelli in misura di € 2.160,00;

€ 9.979,11 (servizio di punto di accoglienza turistica, *infopoint*, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici), a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, a Pietro Flori.

4. La domanda risarcitoria deve essere, quindi, parzialmente accolta nei termini sopra indicati.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti in misura paritaria per ciascuno di essi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, accoglie la domanda nei termini sopra indicati e, per l'effetto:

- condanna Pietro Flori al pagamento di € 12.683,05, per il danno relativo ai servizi cimiteriali, a titolo di corresponsabilità parziaria gravemente colposa, corrispondente al cinquanta per cento del danno, equitativamente determinato in € 25.366,10, e pone il restante cinquanta per cento a carico di De Rebotti,

Mercuri, Piantoni e Morelli, in misura di € 2.170,76 ciascuno e di Giombolini e De Arcangelis in misura di € 2.000,00 ciascuno;

- condanna Pietro Flori al pagamento di € 25.783,20, relativamente al danno relativo al servizio di gestione del centralino, portierato, uscierato e controllo accessi, a titolo di corresponsabilità parziaria *pro quota* gravemente colposa, corrispondente al cinquanta per cento di tale componente di danno equitativamente determinato in € 51.566,40 e condanna, per il restante cinquanta per cento De Rebotti, Mercuri, Morelli, Bernardini, Tiberti in misura di € 4.724,64 ciascuno e Lucarelli in misura di € 2.160,00;

- condanna Pietro Flori al pagamento di € 9.979,11, per il danno relativo al servizio di prima accoglienza turistica, *infopoint* turistico, gestione e telegestione dei parcheggi pubblici, equitativamente determinato in € 9.979,11, a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero;

- condanna Lorella Sepi al pagamento di € 18.739,98, per il danno relativo al servizio di pulizia degli uffici comunali, a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, equitativamente determinato in € 18.739,98.

Condanna tutti i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, in misura paritaria per ciascuno di essi, liquidate nella misura complessiva di € 6.073,10 (diconsi euro seimilasettantatre/10).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 17 maggio 2023 e del 16 ottobre 2023.

L'Estensore
Acheropita Mondera
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Piero Carlo Floreani
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il
Il Direttore della segreteria
Elena Errico
(f.to digitalmente)